

La [circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 28](#) ha fornito, le prime indicazioni per l'accesso alla prestazione integrativa dei **trattamenti di integrazione salariale in deroga**. È stato previsto che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa fossero subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e che dovessero essere presentate, a pena di decadenza, **entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo**.

Per evitare ritardi nell'erogazione del trattamento, con il [messaggio 30 aprile 2021, n.1761](#) il termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e **non prima di 15 giorni dall'inizio dello stesso**.

Con il [messaggio 21 ottobre 2021, n. 3576](#) si comunica, che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine del messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), **saranno considerate nei termini** e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.